



Professioni regolamentate nel settore della

Protezione degli animali

Gennaio 2016, ultimo aggiornamento

Data: Agosto 2021

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP¹), i cittadini dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche professionali se la professione che sono abilitati ad esercitare nel loro Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota informativa spiega qual è la regolamentazione svizzera nel settore in questione. Per «regolamentazione della professione» si intendono tutte le condizioni formative che devono essere soddisfatte per poter esercitare una determinata professione. In altre parole: una professione regolamentata può essere esercitata solo da chi è in possesso di una formazione specifica, definita all'interno del sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri che intendono esercitare una professione regolamentata in Svizzera devono pertanto chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche.

Il titolare di qualifiche professionali estere che intende esercitare un'attività diversa da quelle descritte in questa nota informativa (ossia una professione non regolamentata) è libero di farlo senza dover chiedere alcun riconoscimento. In questo caso la probabilità di trovare un impiego o, per i liberi professionisti, di ottenere dei mandati, dipende unicamente dalla situazione sul mercato del lavoro.

Le particolarità della procedura per i **prestatori di servizi** (diversa da quella applicata a chi intende stabilirsi durevolmente in Svizzera) sono descritte alla fine del presente documento.

1. Campo d'applicazione

La presente nota informativa descrive le attività professionali regolamentate nel settore della protezione degli animali. Questa regolamentazione deriva in sostanza dalla legge sulla protezione degli animali² e dalla sua ordinanza di esecuzione³.

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681.

² Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn), RS 455.

³ Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn), RS 455.1.

Non sono oggetto di questa nota informativa, invece, le funzioni speciali previste all'interno del servizio veterinario ufficiale, ossia quelle di veterinario ufficiale dirigente, veterinario ufficiale, esperto ufficiale in protezione degli animali, esperto ufficiale in salute degli animali, assistente specializzato ufficiale in carni, assistente specializzato ufficiale in protezione degli animali, assistente specializzato ufficiale in produzione primaria animali da reddito, assistente specializzato ufficiale in produzione primaria api e assistente specializzato ufficiale in ispezione degli apicoltori. Le domande concernenti queste funzioni vanno rivolte direttamente all'Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)⁴.

2. Attività regolamentate

La seguente tabella descrive le attività professionali regolamentate nel settore della protezione degli animali, con indicazione delle basi legali (colonna «Regolamentazione») e delle formazioni richieste per esercitarle (colonna «Formazione richiesta»). Più avanti, le diverse formazioni richieste vengono spiegate in dettaglio.

Attività	Regolamentazione	Formazione richiesta	Autorità preposta al riconoscimento delle qualifiche estere
Detenzione di animali domestici (+10 UBG ⁵)	Art. 31 OPAn	Professione agricola (AFC o diploma)	SEFRI
		Professione agricola (scuola universitaria di agronomia)	SEFRI
		Formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo (art. 194 cpv. 1 lett. d e art. 194 cpv. 2 OPAn)	Veterinario cantonale (UFAG per i pagamenti diretti)
Detenzione di animali domestici (al massimo 10 UBG)	Art. 31 cpv. 4 OPAn	Art. 198 OPAn (attestato di competenza)	Veterinario cantonale
Detenzione di animali domestici (+11 cavalli)	Art. 31 cpv. 5 OPAn	Art. 197 OPAn	Veterinario cantonale
Interventi dolorosi sull'animale	Art. 32 cpv. 2 OPAn	Art. 198 OPAn (attestato di competenza)	Veterinario cantonale
Formatore per detentori di cani di cui all'art. 203 OPAn	Art. 68 OPAn	Art. 197 OPAn	Veterinario cantonale
Addestramento dei cani destinati alle competizioni sportive per i servizi di difesa	Art. 74 OPAn	Formazione impartita unicamente dalle organizzazioni riconosciute a tale fine dall'USAV	Veterinario cantonale
Detenzione di animali selvatici soggetta ad autorizzazione	Art. 85 cpv. 1 OPAn	Guardiano di animali (art. 195 OPAn)	SEFRI
Detenzione di animali selvatici in piccoli gruppi	Art. 85 cpv. 2 OPAn	Art. 197 OPAn	Veterinario cantonale
Detenzione privata di animali selvatici	Art. 85 cpv. 3 OPAn	Art. 198 OPAn (attestato di competenza)	Veterinario cantonale
Detenzione professionale di animali selvatici ⁶	Art. 85 cpv. 1 OPAn	Guardiano di animali (art. 195 OPAn)	SEFRI

⁴ www.usav.admin.ch > L'OSAV > Exécution > Service vétérinaire suisse > Formation qualifiante et continue (disponibile solo in francese)

⁵ Unità di bestiame grosso

⁶ Rientrano in questa categoria i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d'esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o

Pescatore professionista	Art. 97 cpv. 1 OPAn	Art. 196 OPAn (professioni legate alla pesca) –guardapesca con AFC	SEFRI
		Formazione equivalente confermata dall'autorità cantonale competente o un'esperienza pratica di almeno tre anni.	Veterinario cantonale
Allevamento o detenzione professionale di pesci commestibili o decapodi	Art. 97 cpv. 2 OPAn	Art. 197 OPAn	Veterinario cantonale
Cattura, marchiatura, detenzione, allevamento o uccisione a titolo non professionale di pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi	Art. 97 cpv. 3 OPAn	Formazione di cui all'art. 5a OLFP ⁷ o all'art. 198 OPAn	Veterinario cantonale
Accudimento, cura, allevamento e detenzione di animali	Art. 102 cpv. 1 OPAn	Guardiano di animali	SEFRI
Accudimento, cura, allevamento e detenzione di animali (in pensioni o rifugi con al massimo 19 posti)	Art. 102 cpv. 2 OPAn	Art. 197 OPAn	Veterinario cantonale
Accudimento, cura, allevamento e detenzione di animali (in pensioni o rifugi con al massimo 5 posti)	Art. 102 cpv. 3 OPAn	Formazione richiesta per la detenzione delle specie animali in questione	Veterinario cantonale
Cura professionale degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli	Art. 102 cpv. 5	Art. 197 OPAn	Veterinario cantonale
Commercio professionale o pubblicità con animali	Art. 103 lett. a OPAn	Guardiano di animali	SEFRI
Guardiano di animali in un commercio di articoli zoologici	Art. 103 lett. b OPAn	Guardiano di animali o AFC di impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da un perfezionamento specialistico riconosciuto dall'USAV	SEFRI o USAV
Commercio di bestiame	Art. 103 lett. c OPAn	Patente di commerciante di bestiame ai sensi della LFE ⁸ .	Autorità cantonale
Responsabile di una manifestazione di durata limitata o della pubblicità con animali	Art. 103 lett. d OPAn	Art. 198 OPAn (Attestato di competenza)	Veterinario cantonale
Commercio di pesci commestibili, pesci da esca, pesci da ripopolamento o decapodi	Art. 103 lett. e OPAn	Art. 197 OPAn	Veterinario cantonale
Responsabile di un centro di detenzione di animali da laboratorio (sperimentazione animale)	Art. 115 OPAn	Art. 197 OPAn (formazione in scienze degli animali da laboratorio)	Veterinario cantonale
Responsabile di un centro di detenzione di animali da laboratorio (sperimentazione animale in centri di detenzione senza linee o ceppi con mutazioni patologiche e senza altri	Art. 115 OPAn	Guardiano di animali	SEFRI

Infrastrutture per il tempo libero, le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi, le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca (art. 90 cpv. 2 lett. a-c OPAn).

⁷ Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca, RS 923.01.

⁸ Legge federale del 1° luglio 1966 sulle epizootie, RS 916.40.

animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari)			
Guardiano di animali da laboratorio	Art. 116 OPAn	Guardiano di animali	SEFRI
Responsabile d'esperimento	Art. 129 cpv. 1 OPAn	Art. 132 OPAn (titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica, biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito una formazione di perfezionamento concernente la sperimentazione animale. Affinché questo perfezionamento sia riconosciuto, il responsabile deve avere seguito la formazione come «persona che esegue esperimenti» e avere un'esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale	Raccomandazione dell'Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC) e, in seguito, autorizzazione del veterinario cantonale
Personale addetto agli esperimenti su animali	Art. 134 OPAn	Art. 197 OPAn	Veterinario cantonale
Personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame	Art. 150 OPAn	Art. 197 OPAn	Veterinario cantonale
Personale addetto all'abbattimento (uccisione degli animali)	Art. 177 OPAn	Art. 197 OPAn	Veterinario cantonale
Formatore dei detentori di animali	Art. 203 OPAn	197 OPAn integrato da nozioni didattiche e giuridiche e conoscenze nella formazione degli adulti e nell'organizzazione di un corso.	Veterinario cantonale
Formatori per gli interventi in anestesia	Art. 204 OPAn	Formazione di veterinario	Attività riservata ai veterinari

Il sito dell'USAV fornisce informazioni supplementari sulla regolamentazione e le formazioni richieste dalla legislazione sulla protezione degli animali: www.usav.admin.ch > Temi > Protezione degli animali

3. Tipi di formazioni richieste

Le formazioni che figurano nella precedente tabella sono le seguenti:

Professione agricola: ha svolto una formazione in agricoltura chi ha conseguito:

- l'AFC di agricoltore, o
- il diploma federale di agricoltore, o
- il diploma di una scuola universitaria in agronomia, o
- qualsiasi formazione professionale di base (CFP o AFC) integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.

Guardiano di animali: è considerato guardiano di animali chi ha conseguito:

- l'AFC⁹ di guardiano di animali, o
- un certificato di capacità rilasciato in applicazione dell'ordinanza sulla formazione in protezione degli animali¹⁰.

Formazione secondo l'articolo 197 o 198 OPAn: formazione specialistica non legata a una professione (art.197) o formazione con attestato di competenza (art.198). Si tratta di diverse formazioni disciplinate dall'USAV attraverso l'ordinanza sulla formazione in protezione degli animali¹¹.

Professione della pesca: è considerato un professionista della pesca chi ha conseguito:

- l'APF di Guardapesca (196 b OPAn), o
- una formazione equivalente confermata dall'autorità cantonale competente o un'esperienza pratica di almeno tre anni (196 c OPAn).

4. Formazione continua

Le professioni sopraelencate sono generalmente soggette all'obbligo di formazione continua disciplinato dall'articolo 190 OPAn.

5. Particolarità per cittadini dell'UE/AELS che intendono prestare i loro servizi in Svizzera

Principio di base

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), i professionisti legalmente domiciliati nell'UE/AELS possono prestare i loro servizi in Svizzera senza dovervi stabilire durevolmente. In tal caso possono prestare i loro servizi per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile.

Se la professione che intendono esercitare è regolamentata, possono beneficiare di una procedura accelerata per la verifica delle loro qualifiche professionali, retta dalla direttiva 2005/36/CE¹² e dalla LDPS¹³. La prestazione di servizi è **soggetta all'obbligo di notifica preliminare alla SEFRI**¹⁴.

⁹ Attestato federale di capacità.

¹⁰ Ordinanza del DFI del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali, RS 455.109.1.

¹¹ Ordinanza del DFI del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali, RS 455.109.1.

¹² Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, p. 22, nella versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS rivista.

¹³ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS 935.01.

¹⁴ www.sbf.admin.ch/dichiarazione

Altri obblighi

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** (www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

Chi è considerato prestatore di servizi?

La prestazione di servizi è un'attività economica, indipendente o senza stipulazione di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) effettuata in Svizzera dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.